

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, lì

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 26 giugno 2026

In Aosta, il giorno ventisei (26) del mese di giugno dell'anno duemilaventisei con inizio alle ore otto e tre minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Mauro BACCEGA

Speranza GIROD

Giulio GROSJACQUES

Erik LAVEVAZ

Leonardo LOTTO

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura segreteria della Giunta, Sig. Massimo BALESTRA.

È adottata la seguente deliberazione:

N. **732** OGGETTO :

APPROVAZIONE DELLE MODALITÀ DI CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A PRODUTTORI PROFESSIONALI DI OPERE ARTIGIANALI A RISCHIO DI PROGRESSIVO ABBANDONO, AI SENSI DEGLI ARTICOLI 13 E 14 DELLA L.R. 6/2025.

LA GIUNTA REGIONALE

richiamata la legge regionale 18 marzo 2025, n. 6 (Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato valdostano e nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT), ora denominato L'Artisanà) e in particolare:

- l'articolo 13, ai sensi del quale la Regione riconosce il valore delle espressioni artigianali della civiltà agro-silvo-pastorale valdostana antecedente alla modernizzazione e allo sviluppo tecnologico e industriale e, conseguentemente, incentiva le produzioni a rischio di progressivo abbandono che sono testimonianza di tali espressioni;
- l'articolo 14 comma 1, in base al quale il dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato, con proprio provvedimento, concede contributi, in parte corrente, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, ai produttori professionali di opere artigianali a rischio di progressivo abbandono, iscritti al Registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della medesima legge;

considerato che, ai sensi del comma 4 del soprarichiamato articolo 14, le modalità di concessione dei contributi, nonché le relative disposizioni applicative, sono definite con deliberazione della Giunta regionale;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1063 del 4 agosto 2025, con la quale sono state approvate, per l'anno 2025, le modalità di concessione dei contributi ai produttori professionali di opere artigianali a rischio di progressivo abbandono, con definizione di criteri applicabili esclusivamente a tale annualità;

ritenuto opportuno, su proposta degli uffici competenti, procedere alla definizione dei criteri generali validi per le annualità successive, al fine di rivedere alcuni aspetti di natura prettamente tecnica, consolidare le modalità di concessione previste in fase di prima attuazione, irrobustire le modalità di svolgimento delle istruttorie di ammissibilità e di controllo dei requisiti, adeguare le disposizioni accogliendo le ultime novità introdotte dal codice degli incentivi, con particolare riferimento all'obbligo della sottoscrizione di apposita polizza assicurativa prevista dal D. Lgs 184/2025;

ritenuto opportuno, su proposta degli uffici competenti, prevedere la definizione di criteri generali al fine di garantire uniformità, trasparenza e omogeneità nell'applicazione delle modalità di concessione dei contributi di cui sopra;

viste le allegate modalità di concessione dei contributi ai produttori professionali di opere artigianali a rischio di progressivo abbandono, predisposte dai competenti uffici della Struttura regionale competente in materia di artigianato valdostano, in collaborazione con gli uffici de L'Artisanà;

considerato che il procedimento per la concessione dei contributi sarà gestito dalla Struttura competente in materia di artigianato valdostano e che le domande pervenute in tempo utile saranno oggetto di valutazione da parte di una Commissione di valutazione tecnica, nominata con provvedimento dirigenziale, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande, i cui membri svolgeranno tale incarico a titolo gratuito;

richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 313 in data 27 marzo 2026, concernente l'approvazione del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, l'attribuzione a decorrere dal 1° aprile 2026 delle quote di bilancio alle Strutture dirigenziali e la conferma delle disposizioni applicative di cui alla deliberazione della

giunta regionale n. 1680 in data 30 dicembre 2025;

considerato che la dirigente della Struttura sviluppo della cooperazione e dell'artigianato di tradizione ha verificato che il bilancio finanziario gestionale per il triennio 2026/2028, nell'ambito del programma n. 14.001 – “Industria e PMI e artigianato”, attribuisce alla struttura le risorse necessarie per le attività di cui trattasi;

considerato che la dirigente della Struttura sviluppo della cooperazione e dell'artigianato di tradizione ha rilasciato il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione ai sensi dell'articolo 3, comma 4 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22; su proposta dell'Assessore allo sviluppo economico, formazione e lavoro, trasporti e mobilità sostenibile, Luigi Bertschy;

a unanimità di voti favorevoli

D E L I B E R A

1. di approvare, ai sensi degli articoli 13 e 14, della l.r. 6/2025, le modalità di concessione dei contributi ai produttori professionali di opere artigianali a rischio di progressivo abbandono, come da allegato A) che forma parte integrante della presente deliberazione;
2. di rinviare a successivi provvedimenti dirigenziali la concessione dei contributi, in parte corrente, ai produttori professionali di opere artigianali a rischio di progressivo abbandono, iscritti al Registro di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della citata legge regionale;
3. di dare atto che le modalità di concessione saranno pubblicate sul sito internet della Regione (www.regione.vda.it) – sezione artigianato valdostano;
4. di dare atto che le spese relative alla concessione dei contributi di cui al punto 1. trovano copertura sul capitolo U0028614 “Trasferimenti correnti a imprese per l'incentivazione delle produzioni artigianali tipiche e tradizionali” del bilancio finanziario 2026/2028 e sul corrispondente capitolo del bilancio gestionale della Regione per gli esercizi futuri nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

MODALITÀ DI CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI AI PRODUTTORI PROFESSIONALI DI
OPERE ARTIGIANALI A RISCHIO DI PROGRESSIVO ABBANDONO, DI CUI ALL'ARTICOLO
14 DELLA L.R. 6/2025

INDICE

<u>Art. 1 – Quadro normativo</u>	1
<u>Art. 2 – Finalità generali</u>	1
<u>Art. 3 – Soggetti beneficiari</u>	1
<u>Art. 4 – Interventi finanziabili e coefficienti di applicazione</u>	2
<u>Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda</u>	3
<u>Art. 6 – Termini del procedimento</u>	3
<u>Art. 7 – Revoca</u>	4
<u>Art. 8 – Controlli</u>	4
<u>Art. 9 – Informazioni e pubblicità</u>	5
<u>Art. 10 – Procedimento amministrativo e Responsabile del procedimento</u>	5

Art. 1 – Quadro normativo

La concessione di contributi, in parte corrente, a produttori professionali di opere artigianali a rischio di progressivo abbandono sono assegnati ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge 18 marzo 2025 n. 6 (Disposizioni per la tutela, la valorizzazione e la promozione dell'artigianato valdostano e nuova disciplina dell'Institut Valdôtain de l'Artisanat de Tradition (IVAT), ora denominato L'Artisanà).

Art. 2 – Finalità generali

1. La Regione, ai sensi del sopra richiamato art. 13 della l.r. 6/2025, riconosce il valore delle espressioni artigianali della civiltà agro-silvo-pastorale valdostana antecedente alla modernizzazione e allo sviluppo tecnologico e industriale e finanzia le produzioni artigianali a rischio di progressivo abbandono al fine di tutelare e conservare il patrimonio culturale, materiale e immateriale, che affonda le sue radici nella tipicità territoriale, e di recuperare antichi saperi e tecniche.
2. Le opere artigianali a rischio di progressivo abbandono sono quelle classificate come Artisanat valdôtain historique, ai sensi della DGR n. 737 del 16 giugno 2025.

Art. 3 – Soggetti beneficiari

1. La domanda può essere presentata alla Struttura competente in materia di artigianato valdostano (di seguito denominata Struttura competente) dalle imprese iscritte al Registro dei produttori professionali di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a) della l. r. 6/2025. Tali imprese possono beneficiare di un contributo se i ricavi delle vendite di opere classificate come

Artisanat valdôtain historique, riferiti all'ultimo esercizio finanziario, sono pari o superiori al 40 % dei ricavi delle vendite complessive.

2. I ricavi delle vendite di opere classificate come Artisanat valdôtain historique devono essere comprovati mediante idonea documentazione fiscale.

Art. 4 – Interventi finanziabili e coefficienti di applicazione

1. Il contributo è erogato per un massimo di 50.000,00 euro annui per ogni produttore beneficiario, nei limiti delle disponibilità di bilancio, a seguito della pubblicazione delle presenti modalità di concessione.
2. Il contributo è calcolato a partire dal valore massimo erogabile (50.000 euro), moltiplicato per tre nel caso delle società cooperative, a riconoscimento del valore di coesione sociale costituito da tale forma organizzativa, e corretto dai seguenti coefficienti:
 - per il tipo di produzione:
 - 1,00: se i ricavi delle vendite di beni dell'Artisanat valdôtain historique, riferiti all'ultimo esercizio finanziario, sono superiori al 80 % dei ricavi delle vendite complessive;
 - 0,80: se i ricavi delle vendite di beni dell'Artisanat valdôtain historique, riferiti all'ultimo esercizio finanziario, sono compresi tra il 40 % e l'80 % dei ricavi delle vendite complessive;
 - per il luogo di produzione:
 - 1,00: se il luogo di produzione dei beni dell'Artisanat valdôtain historique è quello storicamente riconosciuto e documentato in Valle d'Aosta;
 - 0,90: se il luogo di produzione dei beni dell'Artisanat valdôtain historique non è quello storicamente riconosciuto e documentato in Valle d'Aosta;
 - per la filiera produttiva:
 - 1,00: se la filiera produttiva dei beni dell'Artisanat valdôtain historique genera un valore superiore al 50% all'interno della Valle d'Aosta;
 - 0,95: se la filiera produttiva dei beni dell'Artisanat valdôtain historique genera un valore compreso tra il 30 % e il 50 % all'interno della Valle d'Aosta;
 - 0,85: se la filiera produttiva dei beni dell'Artisanat valdôtain historique genera un valore inferiore al 30 % all'interno della Valle d'Aosta;
 - per l'attività di formazione, debitamente documentata (es. attestazioni, registri presenze, convenzioni, ecc.), che si accompagna alla produzione e di divulgazione del patrimonio costituito dalle opere a rischio di progressivo abbandono (ad esempio nelle istituzioni scolastiche e corsi didattici nei laboratori):
 - 1,00: se le ore, erogate nell'ultimo esercizio finanziario, in servizi di formazione e divulgazione sui beni dell'Artisanat valdôtain historique, sono superiori a 100;
 - 0,90: se le ore, erogate nell'ultimo esercizio finanziario, in servizi di formazione e divulgazione sui beni dell'Artisanat valdôtain historique, sono comprese tra 30 e 100;
 - 0,80: se le ore, erogate nell'ultimo esercizio finanziario, in servizi di formazione e di divulgazione sui beni dell'Artisanat valdôtain historique, sono inferiori a 30;
 - per le sinergie attivate con il settore turistico, debitamente documentate (ad esempio dimostrazioni rivolte al pubblico turistico, workshop o visite agli atelier organizzati all'interno di un pacchetto turistico, fiere):

- 1,00: se le ore, erogate nell'ultimo esercizio finanziario in servizi di interesse turistico, sono superiori a 40;
- 0,90: se le ore, erogate nell'ultimo esercizio finanziario in servizi di interesse turistico, sono comprese tra 10 e 40;
- 0,80: se le ore, erogate nell'ultimo esercizio finanziario in servizi di interesse turistico, sono inferiori a 10.

Art. 5 – Modalità di presentazione della domanda

1. La domanda, corredata da marca da bollo di € 16,00, deve essere presentata dal soggetto proponente, per il tramite del proprio legale rappresentante o titolare, tramite posta elettronica certificata (PEC industria_artigianato_energia@pec.regione.vda.it) con la compilazione del modulo scaricabile sul sito della regione Valle d'Aosta – sezione artigianato valdostano, dal 5 al 20 agosto.
2. Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:
 - a) la documentazione fiscale attestante i ricavi derivanti dalle vendite, con specifica evidenza di quelli riferiti alle opere classificate come Artisanat valdôtain historique, nonché un prospetto riepilogativo dal quale risulti che tali ricavi siano pari o superiori al 40 % del totale complessivo. La documentazione deve consentire la verifica dell'incidenza dei ricavi derivanti dalla vendita delle suddette opere sul totale dei ricavi, in particolare:
 - per i soggetti obbligati alla tenuta dei registri IVA: copia dei registri delle vendite e dei corrispettivi;
 - per i soggetti non obbligati agli adempimenti IVA, ivi inclusi i contribuenti in regime forfettario o di vantaggio: copia delle fatture emesse e trasmesse al Sistema di Interscambio (SdI).
 - b) autodichiarazione attestante il valore prodotto in Valle d'Aosta nell'ambito della filiera produttiva (dettagliare all'interno della relazione di cui al punto e) le diverse fasi della filiera);
 - c) documentazione attestante le attività di formazione e divulgazione, con relative ore erogate nell'ultimo esercizio finanziario, nell'ambito dell'Artisanat valdôtain historique;
 - d) documentazione attestante le sinergie attivate con il settore turistico (ad esempio dimostrazioni rivolte al pubblico turistico, workshop o visite agli atelier organizzati all'interno di un pacchetto turistico);
 - e) copia della polizza assicurativa contro gli eventi catastrofici obbligatoria ai sensi del D. Lgs. 27 novembre 2025, n. 184 recante il codice degli incentivi;
 - f) relazione dettagliata in merito alla produzione generale relativa all'ultimo esercizio finanziario e, in particolare, alla produzione "historique", con riferimento ai rispettivi criteri di classificazione (materiali utilizzati, forme rappresentate, tecniche di lavorazione impiegate e funzioni d'uso), nonché il dettaglio della filiera produttiva e una descrizione dell'attività di formazione svolta e delle eventuali sinergie attivate con il settore turistico.

Art. 6 – Termini del procedimento

1. I contributi in parte corrente sono concessi dalla Struttura competente a seguito di valutazione tecnica da parte di una commissione nominata con provvedimento dirigenziale successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande i cui membri svolgono tale incarico a titolo gratuito.
2. La Struttura competente procede alla concessione dei contributi in un'unica soluzione, entro due mesi dal termine di presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili e salvo

sospensioni dei termini del procedimento amministrativo, ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19.

3. In caso di incompletezza della domanda, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della l.r. 19/2007, la Struttura competente può assegnare al soggetto proponente un termine di 10 giorni entro il quale integrare la documentazione, sospendendo i termini istruttori. Decorso inutilmente detto periodo, la Struttura competente comunica al richiedente il rigetto della domanda con le modalità semplificate di cui all'art. 3, comma 1 della l.r. 19/2007.
4. L'ufficio competente provvede a comunicare al soggetto proponente, tramite PEC, l'esito dell'istruttoria a seguito dell'adozione del relativo atto amministrativo.

Art. 7 – Revoca

I contributi, come previsto ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della l.r. 6/2025, sono soggetti a revoca, totale o parziale, disposta con provvedimento del dirigente della struttura regionale competente in materia di artigianato, nei seguenti casi:

- a) non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese;
- b) mancata disponibilità a fornire documentazione o a consentire controlli;
- c) sussistenza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136).

La revoca totale o parziale del contributo liquidato comporta il recupero dello stesso e la restituzione, da parte del beneficiario, della quota capitale maggiorata dei relativi interessi legali, calcolati dalla data di erogazione del contributo sino alla data in cui è stato attestato l'obbligo di restituzione delle somme all'Amministrazione regionale.

La restituzione alla Regione deve avvenire entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo provvedimento di revoca.

Qualora, a seguito dell'attività di controllo, emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni rese, il beneficiario, oltre alla revoca del contributo, incorre, secondo quanto stabilito dall'articolo 75, comma 1bis, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), nel divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di due anni decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di revoca.

Art. 8 – Controlli

1. L'attività di controllo si sostanzia in:
 - a) controlli da parte della Struttura competente, in collaborazione con i referenti de L'Artisanà, sulla documentazione prodotta e sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione rese dal soggetto proponente ai sensi della legge regionale 19/2007, e sulla documentazione presentata;
 - b) controlli da parte della Struttura competente, in collaborazione con i referenti de L'Artisanà e con un eventuale esperto del settore individuato dalla Struttura competente, nei laboratori dei produttori la cui istruttoria, rispetto alla concessione del contributo, ha avuto esito positivo.

Art. 9 – Informazione e pubblicità

1. Le presenti modalità di concessione di contributi ai produttori professionali di opere artigianali a rischio di progressivo abbandono sono pubblicate nel sito internet della Regione Valle d'Aosta all'indirizzo www.regione.vda.it.
2. Eventuali informazioni possono essere richieste alla Struttura regionale competente.
3. Il modulo è scaricabile dal sito internet della Regione Valle d'Aosta nella sezione Artigianato valdostano.

Art. 10 – Procedimento amministrativo e Responsabile del procedimento

1. Informazioni ai sensi della legge regionale 6 agosto 2007, n. 19:
 - la struttura e il soggetto responsabile del procedimento sono la Struttura Sviluppo della cooperazione e dell'Artigianato di tradizione e la dirigente Alessandra Spalla che adotterà i relativi provvedimenti amministrativi;
 - l'ufficio presso il quale si può prendere visione degli atti del procedimento è l'Ufficio Tutela dell'Artigianato presso la Struttura Sviluppo della cooperazione e dell'Artigianato di tradizione;
 - il procedimento deve concludersi entro i termini stabiliti dall'art. 6 delle presenti modalità di concessione di contributi ai produttori professionali di opere artigianali a rischio di progressivo abbandono. In caso di inerzia della Struttura competente il soggetto a cui è attribuito il potere sostitutivo è il Coordinatore del Dipartimento Sviluppo economico, Formazione, Lavoro ed energia e il rimedio esperibile avverso il provvedimento finale è il ricorso al TAR nel termine di 60 giorni o, in alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni, entrambi decorrenti dalla data di notifica o comunicazione dell'atto finale o della piena conoscenza di esso;
 - è possibile partecipare al procedimento tramite invio della domanda attraverso Posta elettronica certificata (PEC).